

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) ..... | 88 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....  | 91 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 93 |
| AVVERTENZA .....  | 90 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole

con quattro condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*) volte a migliorare l'intelligibilità e la chiarezza del testo, essenziale per una corretta applicazione delle disposizioni relative alla disciplina del regolamento del parco, recata dall'articolo 5, e alla disciplina delle entrate dell'Ente parco recata dall'articolo 8.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta che dalla relazione svolta ieri non si evincevano in alcun modo le criticità oggi evidenziate nel parere della relatrice che presenta ben quattro condizioni esplicitate in forma di emendamenti puntuali al testo in esame. Sottolinea che il testo della Commissione Ambiente prevede il divieto di attività estrattive nelle aree del parco e il pagamento delle *royalties*, a suo avviso pienamente condivisibili. Chiede pertanto alla relatrice quali siano le motivazioni che hanno portato alla formulazione di una proposta di parere così forte e articolata, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, sottolinea che il numero 1 delle condizioni non intende modificare in alcun modo l'articolo 5 del testo, ma chiarire che i divieti di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non si applicano ai titoli abilitativi già rilasciati e a quelli ad essi consequenziali, ovviamente nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La condizione non interviene pertanto sul divieto *pro futuro* stabilito dall'articolo 5. In merito all'articolo 8, osserva che le nuove somme previste a carico dei concessionari incidono soprattutto sugli impianti di piccole dimensioni e alimentati da fonti rinnovabili introducendo elementi di incertezza su investimenti già effettuati. Con riferimento al capoverso 1-*bis*, richiamato nel numero 2 delle condizioni, sottolinea le concessioni di derivazione d'acqua aventi le opere di presa i cui effetti ricadano nelle aree protette che il testo richiama. Ritiene che questa formulazione sia troppo indefinita e non consenta di stabilire con certezza e limiti territoriali entro i quali debbano essere corrisposte le *royalties*.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice volta a introdurre nel testo chiarimenti essenziali per la continuità delle politiche energetiche che sono di fondamentale importanza per la tutela degli investimenti effettuati dalle imprese.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che la proposta di parere ha l'obiettivo di fare chiarezza su alcune questioni. In particolare, osserva che nel testo in esame la fonte rinnovabile dell'idroelettrico è stata ulteriormente penalizzata con un aumento del 10 per cento dei versamenti a favore dell'Ente parco. La decisione è stata assunta nella Commissione di merito che ha formulato una disposizione di dubbia interpretazione perché, come detto dalla relatrice, appare difficile stabilire quali siano le opere di presa «i cui effetti ricadano nelle aree protette» per poter applicare correttamente nuove *royalties*.

Sottolinea la centralità della continuità nelle politiche energetiche – richiamata anche dalle comunicazioni europee inserite nel pacchetto *Clean energy* all'esame della Commissione – perché le politiche fiscali o di incentivazioni rivolte alle imprese richiedono certezze nei tempi e nelle risorse. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che il numero 3 delle condizioni cambia radicalmente la norma, in quanto la modifica proposta trasferisce in capo alle regioni, e non ai concessionari di derivazione dell'acqua o di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, il compito di trasferire le somme da destinare all'Ente parco. La formulazione proposta rappresenta pertanto un regalo ai titolari di concessioni perché la disposizione così formulata significa che parte delle *royalties* destinate alle regioni sono da queste trasferite all'Ente parco senza determinare alcun aumento per le imprese. Segnala inoltre alla relatrice che in molte regioni italiane inopinatamente il permesso di ricerca costituisce titolo per l'estrazione. Ritiene pertanto che alla condizione n. 3 si dovrebbe per lo meno espungere il riferimento al capoverso 1-*quinquies* relativo ai titolari di concessioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

Stefano ALLASIA (LNA) sottolinea che i contributi *una tantum* previsti dall'articolo 8 si riverseranno certamente sulle bollette dei consumatori che sono tra le più care d'Europa. Osserva che gli enti parco dovrebbero autofinanziarsi, mentre il meccanismo previsto dall'articolo 8 fornisce loro ulteriori risorse di cui non necessariamente beneficiano i cittadini dei territori interessati. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, riformula la proposta di parere espungendo la condizione di cui al punto 3.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

*Su questioni riguardanti il Ministero dello sviluppo economico.*

*RISOLUZIONI*

*7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).*

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

osservato che all'articolo 5 è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue;

rilevato che l'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies*. In particolare, i commi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta;

sottolineato che il nuovo comma 1-*octies.1*, prevede che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto all'articolo 28 che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un

sistema di remunerazione di tali servizi; sottolineata la necessità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di queste somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti *una tantum* continua a disporre l'obbligo di versamento delle somme «in sede di prima applicazione» e che, dall'altro, si prevede l'attivazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le «annualità successive alla prima applicazione», non risultando chiaro come tale sistema opererà in sostituzione dei predetti versamenti;

osservato che l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto;

considerato che la materia oggetto dell'articolo 8 si sovrappone alla disposizione recata dall'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di revisione dei canoni per le concessioni idroelettriche, e che l'intervento previsto introdurrebbe ulteriore incertezza all'interno di un quadro normativo in cui si registrano diverse tipologie di canoni aventi ad oggetto lo stesso bene, con

possibili impatti negativi sullo sviluppo di programmi di investimento di medio/lungo periodo,

*delibera di esprimere*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 5, chiarisca la Commissione di merito che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi consequenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale;

2) all'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*bis*, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;

3) all'articolo 8, comma 1, capoversi 1-*bis* e 1-*quinqües*, prima delle parole: i titolari di concessioni, *inserire le seguenti*: Le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano », e *sostituire le parole*: tenuti a versare con le seguenti: tenute a trasferire;

4) all'articolo 8, comma 1, capoversi da 1-*bis* a 1-*octies* sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in sede di prima applicazione;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: « 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. ».

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

osservato che all'articolo 5 è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue;

rilevato che l'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies*. In particolare, i commi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta;

sottolineato che il nuovo comma 1-*octies.1*, prevede che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto all'articolo 28 che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un

sistema di remunerazione di tali servizi; sottolineata la necessità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di queste somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti *una tantum* continua a disporre l'obbligo di versamento delle somme «in sede di prima applicazione» e che, dall'altro, si prevede l'attivazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le «annualità successive alla prima applicazione», non risultando chiaro come tale sistema opererà in sostituzione dei predetti versamenti;

osservato che l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto;

considerato che la materia oggetto dell'articolo 8 si sovrappone alla disposizione recata dall'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di revisione dei canoni per le concessioni idroelettriche, e che l'intervento previsto introdurrebbe ulteriore incertezza all'interno di un quadro normativo in cui si registrano diverse tipologie di canoni aventi ad oggetto lo stesso bene, con

possibili impatti negativi sullo sviluppo di programmi di investimento di medio/lungo periodo,

*delibera di esprimere*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 5, chiarisca la Commissione di merito che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi consequenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicu-

rezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale;

2) all'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*bis*, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;

3) all'articolo 8, comma 1, capoversi da 1-*bis* a 1-*octies* sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in sede di prima applicazione;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: « 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. ».